



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO Ambiente, Paesaggio e
Qualità Urbana

SEZIONE Politiche Abitative

Agli Uffici Casa dei Comuni di Puglia

Oggetto: L.R. n. 3/2025 di modifica alla L.R. n. 10/2014. Circolare esplicativa.

Con L.R. 10 marzo 2025, n. 3, pubblicata sul B.U.R.P. n. 21 del 13 marzo 2025 ed entrata in vigore in data 28 marzo 2025, sono state apportate modifiche alla L.R. 7 aprile 2014, n. 10, tra le quali quelle aventi ad oggetto i punteggi da attribuire ai concorrenti dei bandi comunali finalizzati all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 5 co. 1).

A seguito dell'eliminazione del punteggio a7) dell'art. 5 co. 1 in tema di emigrati e profughi, presente nella versione originaria della L.R. n. 10/2014, tutti i punteggi da a8) ad a16) dell'art. 5 co. 1 sono scalati di una posizione nella legge vigente, determinando alcune incongruenze normative in altre parti richiamanti i punteggi di cui all'art. 5 co. 1.

Con la presente circolare esplicativa, nelle more di modiche legislative finalizzate al coordinamento formale dell'intera legge e al fine di garantire la lettura dell'intero articolato alla luce delle modifiche introdotte, si forniscono con la presente delle indicazioni operative da applicare in sede di attribuzione dei punteggi e di verifica della permanenza dei requisiti.

Il punteggio a9) del co. 1 art. 5 è da intendersi come segue:

“[...] Il punteggio di cui alle lettere **a8)** e **a9)** non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antgienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando”.

www.regione.puglia.it

Sezione Politiche Abitative

Via G. Gentile n.52 - 70126 Bari

pec: sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it



- Il co. 2 dell'art. 5 è da intendersi come segue:
“Non sono cumulabili i punteggi:
a4) con a6);
a8) con a9);
a13) con a14);
a13) e a14) con a8), a9), a10), a11), a12”.
- Il co. 2 dell'art. 8 è da intendersi come segue:
“Il mutamento dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a1), a2), a3) e a5), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da **a8)** ad **a15)** del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito **a14)**, purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato”.

Il funzionario E.Q.
Dott. Fabrizio SFORZA

La Dirigente
Dott.ssa Angela DI DOMENICO